



TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

1) dr Michele Monteleone Presidente rel.

2) dr M. Letizia D'O. Giudice

3) dr Michele Crocco Giudice

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 24.06.2011 dalla C.P. Prefabbricati s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. R. P., con sede in Oliveto (omissis);

preso atto del parere del P.M. reso in data 30.06.2011, in cui non sono state espresse considerazioni critiche sulla proposta, né mossi rilievi in relazione al suo accoglimento;

letto il decreto presidenziale depositato in data 11.07.2011 con cui la società proponente è stata invitata a rendere chiarimenti in ordine al giudice competente per territorio a conoscere della domanda di ammissione al concordato preventivo;

letti gli atti del procedimento e ascoltato il difensore della società ricorrente;

OSSERVA

Preliminarmente va affrontata e risolta la questione relativa alla competenza territoriale in relazione a società ricomprese all'interno di un gruppo societario, con conseguenti rapporti di controllo e di dipendenza tra i diversi soggetti.

Nel caso in esame è emerso inequivocabilmente che:

- la società ricorrente, con sede legale in Oliveto Citra (Sa), è interamente partecipata dalla C. s.r.l., in liquidazione, in persona del medesimo legale rappresentante dr. R. P., già in concordato preventivo presso questo tribunale;
- per espressa ammissione della stessa ricorrente lo stato di crisi economico, patrimoniale e finanziario della società è stato determinato dalle sorti, fortemente negative, della società controllante C. s.r.l.;
- infatti nel contratto di mutuo fondiario – repertorio 45873, raccolta 9764 – stipulato in data 13.11.2007 tra la Banca Antonveneta s.p.a. e la C. s.r.l., la O.P. Prefabbricati s.p.a. si è costituita in qualità di terzo datore di ipoteca del proprio stabilimento industriale per garantire la restituzione del capitale finanziato;
- inoltre con deliberato assembleare del 25.09.2007 la O.P. Prefabbricati s.p.a. ha deliberato non solo l'iscrizione ipotecaria sul detto immobile ma anche la prestazione di una fidejussione specifica per un ammontare di € 1.500.000,00 in favore della controllante C. s.r.l.;

- né può sottacersi l'intervenuta revoca degli affidamenti in conto corrente a causa dell'appartenenza al "Gruppo P. - C.";
- inoltre dalla nota integrativa abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., al bilancio chiuso al 31.12.2010 si legge che *"nel corso dell'esercizio 2010 la società ha affrontato con decisione la grave crisi economica, ma purtroppo le difficoltà del settore in cui opera e l'azzeramento del capitale della società partecipante C. s.r.l. ha fatto subire perdite consistenti"* (cfr.

in tal senso all. nr. 4),

➤ dal modello Unico Società di Capitali 2010 è emerso che l'invio telematico è stato effettuato da soggetto abilitato operante nel territorio di Benevento (cfr. all. nr. 3);

- i libri sociali e, in particolare il libro del collegio sindacale risulta essere stato vidimato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Benevento Sez. staccata di Cerreto Sannita, medesimo ufficio territorialmente competente in relazione alla sede sociale della C. s.r.l. (cfr. all. nr. 18).

Tanto premesso, va riconosciuta la competenza territoriale di questo tribunale, essendo pacificamente emersa l'esistenza di un unico centro direttivo ed organizzativo tra le varie società, in capo alla persona del P., rilevando a tal proposito che non può revocarsi in dubbio che il luogo istituzionalmente destinato alle funzioni di organizzazione e direzione dell'impresa va identificato in San Salvatore Telesino (Bn), sede legale della C.

s.r.l., luogo ove, di fatto, è stata da sempre svolta l'attività decisionale e direzionale e non già in quello ove risulta la sede legale della società.

La suddetta circostanza è altresì confortata e, per altro indirettamente confermata, dalla stessa società proponente che ha presentato la domanda di ammissione al concordato proprio dinanzi al Tribunale di Benevento e non già presso il Tribunale di Salerno ove la società risulta avere la sede legale.

Alla luce di quanto innanzi prospettato evidente risulta l'esistenza di uno stretto collegamento tra le società riferibili in qualche modo al P., tali da rendere visibile l'esistenza di "Gruppo" vale a dire *"un complesso di società riferibili a P. R., Amministratore Unico e Legale Rappresentante sia della C. s.r.l. che della società interamente controllata da quest'ultima, la O. & P. Prefabbricati s.p.a., con centro operativo e direzionale di tutta l'attività proprio in San Salvatore Telesino (Bn)"*.

Tali rilievi, in punto di fatto, appaiono idonei a fornire un'adeguata base motivazionale alle conclusioni in diritto che ne derivano conseguenzialmente.

In particolare, l'accertata unitarietà operativa delle due società di capitali, pur se formalmente distinte e dotate di autonoma personalità giuridica, giustifica la conclusione secondo cui le relative partecipazioni, facenti capo al P., al quale anche l'amministrazione di dette società è risultata affidata, erano destinate a realizzare un medesimo scopo economico; ed è appunto la univocità di tale scopo a far comprendere, come alle suindicate partecipazioni

corrispondesse in capo al P. un'attiva opera di coordinamento dell'attività delle stesse società del gruppo.

Non può sottacersi che anche se il "gruppo di impresa" non è sussunto nel nostro ordinamento in nessuna compiuta configurazione legale, ivi compresa nella procedura concorsuale del concordato preventivo (con l'unica eccezione del riferimento alla procedura di A.S. dove v'è esplicito riferimento "all'impresa facente parte di un gruppo"), appare però evidente che il continuo evolversi dell'economia e delle società che interagiscono in gruppo, impongano al giudice investito del procedimento, di valutare positivamente quelle domande di concordato caratterizzate da più ricorsi ognuno relativo alla propria impresa e supportato da un proprio piano concordatario nel quale sono tenute distinte le masse patrimoniali delle società che compongono il "gruppo", che tuttavia, allo stesso tempo, devono assolvere ad interessi reciproci e condivisi.

Per completezza espositiva va evidenziato che con gli artt. 2497 e ss del codice civile si ha, oggi, una disciplina unitaria e più compiuta del fenomeno dei gruppi, e della attività di direzione e coordinamento.

Il concetto di direzione unitaria, è un concetto tipicamente aziendalista, che tuttavia assume senso concreto in casi come quello in esame in cui esiste un nucleo centrale di gestione strategica, di attività di programmazione e di scelta di obiettivi, da perseguire.

Secondo la previsione del 2497 c.c. il dominio può essere attuato mediante tutti gli strumenti possibili e il controllo e la direzione possono concretizzarsi, anche di fatto, con le modalità più disparate.

Non occorre alcuna esteriorizzazione dell'attività di direzione e coordinamento in quanto ciò che rileva non è l'imputazione diretta od indiretta degli atti di impresa al *dominus*, ma il dato fattuale, o giuridico, del governo della condotta unitaria, in modo tale da rendere configurabile verso l'esterno la percezione dell'esistenza di un vero e proprio gruppo unitario di imprese, tali da presentarsi ai terzi come un'unica realtà imprenditoriale, nonché tali da farle ritenere personalmente riconducibili al *dominus* medesimo, in ragione del collegamento di fatto tra di esse esistente.

Pertanto alla luce delle argomentazioni innanzi svolte in punto di fatto e di diritto, deve ritenersi la competenza territoriale di questo tribunale.

Passando all'esame della proposta concordataria, il piano, nel rispetto dei dettami del citato art.160, l.fall., contiene la cessione di tutti i beni e le attività della società (cfr. pagg. 6 e 7 ricorso introduttivo), al fine di assicurare il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei creditori privilegiati, nonché dei chirografari nella misura del 35,79 % (cfr. in tal senso contenuto proposta e condizioni del piano di concordato preventivo sub all. A), entro il 30.06.2013.

Dall'esame delle poste attive e passive dello stato patrimoniale sono emerse attività realizzabili per € 2.930.212,59 e passività esistenti per € 4.654.269,24, di cui € 1.922.446,90 di debiti privilegiati.

Va prestata attenzione alla scelta imposta di qualificare come privilegiato il debito contratto da C. s.r.l. nei confronti della Banca Antonveneta (garantito da ipoteca dalla società istante fino alla concorrenza di € 3.000.000,00 e con fidejussione specifica fino ad € 1.500.000,00) nella misura di € 1.272.000,00,

a titolo di differenza rispetto alla somma riconosciuta all'Istituto di credito dalla C. s.r.l., a seguito della falcidia operata da quest'ultima società in sede concordataria.

Dal programma dei pagamenti proposto è emerso altresì che le somme necessarie al fabbisogno concordatario sarebbero pari ad € 2.930.212,59 (di cui € 1.922.446,90 per pagamento creditori privilegiati ed € 977.765,69 per pagamento al 35,79% dei creditori chirografari non classati).

Va rilevata pertanto la sussistenza delle condizioni per l'ammissione della società ricorrente alla procedura invocata e prevista dall'art. 160 l.f., una volta verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e allegata, ai sensi degli artt. 161 e 163 l.f..

I beni e le attività offerte, alla luce di una valutazione ex ante, sommaria e probabilistica, possono fondatamente essere considerate sufficienti al pagamento per intero delle spese e dei creditori privilegiati, nonché dei creditori chirografari nella misura innanzi indicata.

Condivisibili appaiono infine le considerazioni conclusive svolte nel ricorso anche in relazione alla convenienza della proposta concordataria (anche se non più richiesta) rispetto ad un'eventuale liquidazione fallimentare.

La richiesta di riunione del presente procedimento al procedimento concordatario, già apertosi in capo alla società partecipante C. s.r.l., non può trovare accoglimento in ragione del diverso stato in cui le due procedure concordatarie si trovano.

In mancanza di elementi forniti dalla società ricorrente a suffragio del fondamento dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 167 3° co. l.fall., la medesima non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

letti gli artt. 160 e segg. l. fall.,

A M M E T T E

la O.P. Prefabbricati s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. R. P., con sede in (omissis) alla procedura di concordato preventivo alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 24.06.2011;

Delega alla procedura il giudice dr Michele Monteleone.

Nomina commissario giudiziale l' Avv. Gianni Emilio Iacobelli - Benevento.

Ordina la convocazione dei creditori per il giorno 10.01.2012 e la comunicazione del presente decreto ai creditori medesimi almeno quindici

giorni prima della detta data a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dispone che la ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, depositi nella cancelleria di questo Tribunale la somma di € 22.500,00 (salve eventuali successive integrazioni), pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, anche a mezzo di deposito su libretto bancario vincolato all'ordine del G.D. per le spese della procedura;

manda - ai sensi degli artt. 166 l.F. - al Cancelliere per la affissione del decreto in copia integrale e per la comunicazione al Registro delle Imprese e al Commissario per la notifica per estratto ai competenti uffici per la annotazione e trascrizione nei pubblici registri con riferimento a tutti i beni oggetto di cessione.

Così deciso in Benevento nella Camera di Consiglio del 19.10.2011

Il Presidente Estensore

Dr. Michele Monteleone